REGOLAMENTO (CEE) N. 898/70 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1970

che fissa nel settore dei grassi i limiti di tolleranza di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 786/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 786/69, gli organismi d'intervento stabiliscono, per ogni campagna e per ciascun prodotto per il quale è fissato un prezzo d'intervento, un conto al quale vengono accreditati gli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento ; che fra tali elementi figura il valore delle perdite di quantità eccedenti un limite di tolleranza da stabilirsi ;

considerando che per la corretta fissazione del limite di tolleranza occorre prevedere criteri uniformi di determinazione dei quantitativi acquistati, immagazzinati o venduti dagli organismi d'intervento ;

considerando che i quantitativi acquistati durante la campagna 1967/1968 non sono stati venduti durante la stessa campagna ; che non è stato quindi possibile constatare delle perdite nel corso di detta campagna ; che tali prodotti sono stati venduti a partire dalla campagna 1968/1969 ; che, nel fissare il limite di tolleranza per la campagna 1968/1969, è quindi necessario tener conto anche delle perdite derivanti dall'immagazzinamento nel corso della campagna 1967/1968 ; che, inoltre, in mancanza di esperienza sufficiente, non è opportuno fissare fin d'ora il limite di tolleranza per la campagna 1969/1970 ;

considerando che occorre fissare il limite di tolleranza tenendo conto esclusivamente di divari di peso che, data la natura del prodotto, siano da considerarsi normali ; che, tenuto conto della localizzazione dei prodotti immagazzinati, è opportuno fissare per ciascuno di essi un limite di tolleranza uniforme per la Comunità nel suo insieme ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 786/69,

a) per quanto riguarda l'olio d'oliva e di sansa d'olive :

   i quantitativi di olio acquistati, venduti o giacenti in scorta vengono contabilizzati per un peso corrispondente a quello di un olio contenente la percentuale d'acqua e d'impurità che non dà luogo a detrazione di peso al momento dell'acquisto dell'olio da parte dell'organismo d'intervento ;

b) per quanto riguarda i semi oleosi :

   i quantitativi di semi oleosi acquistati, venduti o giacenti in scorta vengono contabilizzati per un peso corrispondente a quello di un seme contenente il 10 % di umidità e il 2 % d'impurità.

Articolo 2

Per i conti da elaborare e concernenti le campagne 1967/1968 e 1968/1969, i limiti di tolleranza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 786/69 sono fissati per l'insieme delle due campagne alle seguenti percentuali della somma dei quantitativi entrati nel corso di tali campagne :

1. per l'olio d'oliva : 0,55 %
2. per i semi di colza e di ravizzone : 0,45 %
3. per i semi di girasole : 0,70 %.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.